



## DELIBERA N. 23

19 gennaio 2022.

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Soc. Settanta7 S.r.l. – Procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del Polo scolastico Scuole Seneci e Gnutti– Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 534.798,00– S.A.: Comune di Lumezzane

**PREC 236/2021/S**

### Riferimenti normativi

Art. 86 d.lgs. 50/2016

### Parole chiave

Servizi ingegneria e architettura – Requisiti tecnico-professionali – Elenco dei servizi svolti – Certificato regolare esecuzione

### Massima

**Appalto servizi ingegneria e architettura – Pluralità prestazioni - Certificato regolare esecuzione – Può essere riferito alle singole prestazioni**

Il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, che contempra a carico dell'appaltatore l'espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, dunque, autonome, presenta una struttura che consente di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell'ultima delle prestazioni dedotte nel contratto. Non v'è ragione, infatti, per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d'appalto sia stato integralmente concluso - nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti - ben potendo il RUP attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc).



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 19 gennaio 2022

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 85617 del 29 novembre 2021 con cui l'impresa Settanta7 S.r.l. ha contestato la propria esclusione dalla procedura di gara in oggetto, disposta dalla Stazione appaltante in ragione del mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 7.3 lett. h) della lettera d'invito, consistente nel pregresso svolgimento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria IA.02 per un importo pari ad euro 1.667.000,00;

VISTO che l'istante, per un verso, contesta che la verifica sul possesso dei requisiti è stata illegittimamente condotta dalla Stazione appaltante durante l'esame della documentazione amministrativa e non all'esito delle operazioni di gara e, più, in particolare, dopo l'aggiudicazione, come prescriverebbe l'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e chiede che sia confermata l'invalidità delle previsioni della lettera d'invito che richiedevano di allegare la documentazione di comprova dei requisiti all'atto della presentazione dell'offerta; dall'altro rappresenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Stazione appaltante, possiede regolarmente i requisiti relativi alla categoria IA.02;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. 89289 del 13 dicembre 2021, le memorie della Stazione appaltante e le controdeduzioni della Soc. Settanta7 S.r.l.;

VISTI gli artt. 32, comma 7 e 85, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

VISTI gli atti di gara;

CONSIDERATO, preliminarmente, che, nella vicenda in esame, il profilo temporale delle verifiche espletate costituisce aspetto formale e residuale rispetto alla contestata carenza dei requisiti di partecipazione: quand'anche fosse riconosciuto un vizio nelle operazioni di controllo, per essere state condotte dopo l'apertura della documentazione amministrativa, lo slittamento delle stesse alla fase successiva all'aggiudicazione non determinerebbe per l'operatore economico il recupero di requisiti ritenuti non posseduti dalla Stazione appaltante;

CONSIDERATO, in ogni caso, che il Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'8 novembre 2017, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE", che, al punto 4, rubricato *La verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione*, ha precisato che, in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti



generali e speciali, anche ai sensi dell'art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse;

RITENUTO, pertanto, che rientra nella facoltà della Stazione appaltante condurre verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche durante lo svolgimento delle operazioni di gara. Tanto premesso, occorre stabilire se siano esenti da vizi le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione in merito all'irregolarità dei certificati di esecuzione dei servizi prodotti dall'istante a comprova del possesso del requisito di cui all'art. 7.3 lett. h) della lettera d'invito;

RILEVATO, in particolare, che la Stazione appaltante ha sollevato dubbi in merito ai servizi svolti dalla Soc. Settanta7 S.r.l. presso la Città di Busca e consistenti nello "Studio di fattibilità, progetto definitivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, assistenza alla richiesta di finanziamento regionale, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione". Invero, mentre il certificato di esecuzione del servizio, prodotto dall'impresa in gara, reca la data del 30/07/2021, la validazione del progetto risale a 7 mesi prima, e precisamente al 18/12/2020; pertanto, la Stazione appaltante ha ritenuto impossibile – chiedendo, a tal proposito chiarimenti all'impresa – che dopo soli 7 mesi dalla validazione del progetto i lavori fossero già conclusi e, che, pertanto, l'impresa potesse aver correttamente eseguito anche i servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come riportato nel certificato delle prestazioni professionali rilasciato dal RUP del Comune di Busca;

RILEVATO che la Soc. Settanta7 S.r.l. ha effettivamente precisato che alla data di presentazione delle offerte non erano stati ancora completati i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ma che tale circostanza non pregiudica la validità degli altri servizi svolti e terminati come attestato dal certificato di regolare esecuzione delle prestazioni professionali prodotto in gara; in altri termini, il RUP, nel suddetto certificato, ha erroneamente riportato l'integrale oggetto del contratto di appalto dei servizi di ingegneria, anziché limitarsi alle sole prestazioni afferenti alla progettazione, correttamente espletate come attestato dalla validazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO, in merito a tale specifica questione, che il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, che contempra a carico dell'appaltatore l'espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, dunque, autonome, presenta una struttura che consente di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell'ultima delle prestazioni dedotte nel contratto; non v'è ragione, infatti, per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d'appalto sia stato integralmente concluso - nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti - ben potendo il RUP attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che milita a favore di tale ricostruzione il dato normativo: negli appalti di lavori, l'art. 83, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 ammette la possibilità che la SOA sia chiamata a valutare lavori "in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA"; e, d'altra parte, non è un caso che lo schema di certificato fornito dall'Allegato B al regolamento (al Quadro 6.1.) preveda di rispondere alla domanda se "I lavori sono in corso ...SI/NO"; la stessa nota illustrativa al bando tipo n. 3, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o



superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", al punto 7, chiarisce, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, che per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento;

CONSIDERATO che le Linee guida n. 1 dell'A.N.AC., relative all'affidamento dei servizi di ingegneria, al punto 2.2.2.5. espressamente prevedono che "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori", ciò a conferma di una sostanziale fungibilità dei servizi svolti e alla loro idoneità abilitante allo svolgimento anche di servizi di diversa natura ma afferenti sempre alla stessa materia (ingegneria/architettura).

RITENUTO, pertanto, che la validazione del progetto esecutivo, unitamente al certificato di regolare esecuzione delle prestazioni professionali rilasciato dal Comune di Busca - benché erroneamente riferito anche alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - consente di ritenere correttamente espletata la parte del contratto di appalto afferente alla progettazione dei lavori, con la conseguenza che l'operatore economico può spendere il requisito maturato nella categoria IA.02 ai fini della qualificazione richiesta nella procedura di gara in oggetto;

RILEVATO che l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura espletati dalla Soc. Settanta7 S.r.l. nel decennio antecedente alla trasmissione della lettera d'invito della procedura di gara in oggetto, riportati nel DGUE e nelle dichiarazioni rese a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, tenuto conto, per le ragioni anzidette, del servizio di progettazione correttamente espletato presso il Comune di Busca, soddisfa il requisito di qualificazione richiesto con riferimento alla categoria IA.02;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto della Soc. Settanta7 S.r.l. non sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 gennaio 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente